



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N.1 del 27/02/2017

OGGETTO: Affidamento dell'attività di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia relativi al Comune di Barberino Val d'Elsa– impegno di spesa relativo al periodo 01.01.2017 – 31.12.2019

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione di Consiglio del Comune di Barberino Val d'Elsa n.15 del 20.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

Vista la deliberazione G.C.n.118 del 29/12/2016 di assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barberino Val d'Elsa in data 22/04/2009, n.25;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco di Barberino Val d'Elsa n.5 del 31/12/2016, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.5 del 29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi che la costituiscono;

Dato atto che l'Unione Comunale svolge in nome e per conto dei Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano Val di Pesa le funzioni fondamentali previste nello Statuto della stessa come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 3 del 26.01.2016, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 1 del 25.01.2016 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 4 del 21.01.2016, entrato in vigore il 18.04.2016;

Viste le polizze assicurative RCT/O stipulate dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dai Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa con la compagnia assicurativa LLOYD'S, in vigore dal 01.01.2017 al 31.12.2019;

Considerato che l'art.27 delle suddette polizze prevede che i sinistri di importo pari o inferiore ad € 2.500,00 siano gestiti direttamente dalle tre



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

Amministrazioni, che ne curano l'istruttoria e provvedono alla liquidazione degli importi di cui si riconoscono debitori;

Preso atto che le richieste di risarcimento superiori a tale importo vengono gestite dalla Compagnia, fermo restando l'obbligo per gli Enti di rimborsare il suddetto ammontare di € 2.500,00 a sinistro nei casi di accoglimento delle richieste;

Considerato che nella gestione dei sinistri di importo superiore a € 2.500,00 la Compagnia si impegna comunque ad uniformarsi alle risultanze istruttorie fornite dalle Amministrazioni e dal Gruppo di Lavoro per l'esame dei sinistri sotto franchigia, per quanto non riservato all'Ufficio Legale Associato in rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti;

Considerato che l'art.16 delle suddette polizze prevede inoltre, per i sinistri sopra franchigia, che la Compagnia assuma la difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti, designando ove occorrono legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Enti;

Considerato altresì che gli Enti non hanno al proprio interno personale specializzato in grado di svolgere il servizio di assistenza peritale e di liquidazione in materia assicurativa;

Rilevata pertanto la necessità di dotarsi di un servizio specialistico di assistenza peritale e di liquidazione in materia assicurativa per la gestione dei sinistri rientranti sotto la franchigia frontale di € 2.500,00 e per l'istruttoria di quelli di valore superiore a detta soglia;

Rilevato che la rappresentanza legale degli Enti in giudizio resterà comunque affidata all'Ufficio Legale Associato;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi, forniture avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.n. 52/2012, convertito in L.n. 94/2012 e dal D.L.n. 95/2012, convertito in L.n. 135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.n. 165/2001:

1. la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;

Richiamato l'art.1, commi 502 e 503 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che, andando a modificare l'art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 e l'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L.n. 95/2012, prevede l'obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti CONSIP, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi tra i € 1.000,00 e la soglia comunitaria;

Considerato che ai sensi del sopra citato articolo di legge, trattandosi di acquisizione del servizio peritale per assistenza nella gestione dei sinistri sotto franchigia a € 40.000,00 nell'arco dell'anno di riferimento, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

Rilevato quindi come gli affidamenti di beni e servizi sotto i € 40.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla Spending Review del 2012;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Comune di Barberino Val d'Elsa ha inteso assolvere all'esigenza di provvedere ad idoneo affidamento del servizio di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia, mediante affidamento diretto – affidamento in economia, esperito in maniera unificata dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in nome e per conto dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e San Casciano Val di Pesa, utilizzando il sistema telematico Start Regione Toscana rete RTRT, ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012;

Vista e richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 24.02.2017 con la quale è stata affidata l'attività di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia relativi all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed ai Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;

Considerato che con la predetta Determinazione è stata aggiudicata la suddetta attività alla compagnia Intergest s.r.l., Via Masaccio, n.143 Firenze (P.I. 01825040460);

Considerato inoltre che l'importo da pagare per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 risulta essere pari ad € 7.035,30, (€ 2.345,10 annui) quale quota parte



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

della ripartizione percentuale tra l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ed il Comune di Barberino Val d'Elsa;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 7.035,30, quale quota parte per il Comune di Barberino Val d'Elsa per il pagamento del servizio di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;

Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n.213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di impegnare la somma complessiva di € **7.035,30**, in favore dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, quale firmatario del disciplinare per lo svolgimento del servizio di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019, che provvederà successivamente a liquidare, annualmente, alla società Intergest s.r.l., quanto dovuto dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, dal Comune di Barberino Val d'Elsa e dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

3) di riferire la somma di € **7.035,30**, così ripartita:

	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	TOTALE
Comune di Barberino V.E.	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 7.035,30
TOTALE	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 2.345,10	cap.2080 € 7.035,30

ai capitoli del Bilancio 2017 – 2019, annualità 2017, 2018 e 2019 in corso di approvazione, che presentano la necessaria disponibilità;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

4) di liquidare annualmente la somma di € **7.035,30** (€ **2.345,10 annui**) in favore dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, quale firmatario del disciplinare per lo svolgimento del servizio di assistenza peritale nella gestione dei sinistri sotto franchigia per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019, che provvederà successivamente a liquidare, annualmente, alla società Intergest s.r.l., quanto dovuto dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, dal Comune di Barberino Val d'Elsa e dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;

6) di inviare il presente all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Barberino Val d'Elsa, lì 27/02/2017

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Dott. Sandro Bardotti



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

UFFICIO SEGRETERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Visto in ordine alla Regolarità contabile

| favorevole
| contrario

Attestazione della copertura finanziaria

impegno di spesa n.176/2017-14/2018

Risorsa intervento n. _____

Capitolo n° _____

Importo € 7.035,30

Scheda PEG _____

Competenziazione dal _____ al _____

Data 27/2/2017

**I Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
f.to Dott.ssa Barbara Bagni**